

Pubblicato il 23/09/2025

N. 06288/2025 REG.PROV.COLL.

N. 05181/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5181 del 2024, proposto da -OMISSIS- nella qualità di tutore del coniuge (-OMISSIS-), rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Benedetto Marrocco e Alessandra Panarello, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

Comune di Teano, non costituito in giudizio;

Inps di Caserta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Tellone, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

nei confronti

Antonio Forgetta, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento del Comune capofila Teano (CE)- Ambito territoriale dei servizi sociali C03 Raccolta particolare AMBITO C03 - determinazione n. -OMISSIS-, raccolta generale segreteria comunale determinazione n. -OMISSIS-, e

relativa notifica del -OMISSIS- nota prot.n-OMISSIS-, di revoca dell'assegno di cura e dei relativi motivi, nonché di ogni altro atto comunque presupposto, annesso, connesso e consequenziale, ed in particolare dell'attestazione ISEE rilasciata dall'Inps e per quanto possa e valga, per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente (-OMISSIS-) ad essere reinserito - anche in via cautelare - nell'elenco degli ammessi alla erogazione dell'assegno di cura;

nonché per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di reinserimento del ricorrente (-OMISSIS-) nell'elenco degli ammessi alla erogazione dell'assegno di cura ed all'erogazione dello stesso nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e dell'Inps di Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il signor -OMISSIS- nella qualità di tutore del coniuge, nominato con provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha adito l'intestato Tar ai fini dell'annullamento del provvedimento del-OMISSIS-, meglio in epigrafe indicato (notificato il successivo 12 settembre 2024) con il quale il Comune Teano (CE) (capofila dell'Ambito territoriale dei servizi sociali C03) ha revocato l'assegno

di cura nei confronti del coniuge, impugnando e censurando la presupposta attestazione ISEE rilasciata dall'Inps.

2. Parte ricorrente, che ha formulato domanda di accertamento del diritto della coniuge (-OMISSIS-) ad essere reinserito nell'elenco degli ammessi alla erogazione dell'assegno di cura, ha altresì istato per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intime all'adozione del provvedimento di reinserimento del ricorrente nell'elenco degli ammessi alla erogazione dell'assegno di cura ed all'erogazione dello stesso nonché in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica.

3. Avverso i provvedimenti gravati e formulato i seguenti motivi:

1. Violazione di legge. Violazione dell'art. 4 DPCM 159/2013. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, irragionevolezza e manifesta ingiustizia. Violazione artt. 2 e 3 Cost. in relazione alla violazione dei LEA e dei LEPS;

2. ULTERIORE MOTIVO DI RICORSO. Sussistenza dei presupposti per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intime all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di reinserimento del ricorrente (-OMISSIS-) nell'elenco degli ammessi alla erogazione dell'assegno di cura e relativa erogazione.

4. Si lamenta, in sintesi, il mancato inserimento del coniuge nell'elenco dei soggetti ammessi ad usufruire dell'assegno di cura e del conseguente provvedimento di revoca dell'assegno di cura sulla base di una errata attestazione ISEE rilasciata dall'Inps.

5. Si deduce, a tal ultimo riguardo, che nell'anzidetta attestazione sarebbero stati presi in considerazione "presunti" redditi rinvenienti dal risarcimento per danno biologico che, in tesi di parte ricorrente, non sarebbero soggetti ad imposte sui redditi e, quindi, non soggette ad indicazione nella dichiarazione ISEE in quanto la dicitura "ogni altro componente reddituale esente da imposta" si riferisce ad un reddito e non già ad un risarcimento per perdite "non reddituali".

6. Posto che la concessione e l'assegno di cura ai disabili gravissimi è da ricondursi alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantirsi su tutto il territorio nazionale, si precisa in ricorso che i trattamenti risarcitori non sono soggetti a imposte sui redditi in base all'articolo 6 del d.P.R. 917/86 ed alla consolidata giurisprudenza della Cassazione (*ex multis* ordinanza n.25622/2021) dal momento che tali somme sono volte a ricostituire, in ottica compensativa, la situazione quo ante, e, quindi, non inciderebbero sulla "capacità reddituale", non influenzando perciò il risultato dell'ISEE.

7. Si è costituita in resistenza la Regione Campania preliminarmente eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla specifica domanda azionata e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.

8. Con ordinanza n. -OMISSIS-, non gravata in appello, è stata accolta la domanda cautelare.

9. Dagli atti di causa non risulta che le Amministrazioni competenti abbiano né impugnato né dato esecuzione al pronunciamento reso nella sede cautelare; peraltro, solo in data 18 maggio 2025 l'Inps ha depositato documentazione e memorie difensive.

10. All'udienza pubblica del 20 maggio 2025 la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.

11. Preliminarmente, il Collegio ritiene di dover accogliere la richiesta di estromissione dal giudizio della Regione Campania, dal momento che non risultano impugnati né comunque censurati – neppure indirettamente- gli atti regionali a monte della procedura di assegnazione dell'assegno di cura;

12. Ciò premesso, nel merito, il ricorso è fondato nei sensi che seguono.

13. Come già rilevato nella sede cautelare, non vi sono ragioni per discostarsi dall'orientamento del Consiglio di Stato secondo cui il regolamento ISEE adottato

con d.P.C.M 5 dicembre 2013 n. 159 è illegittimo nella parte in cui, nel regolamentare l'indicatore della situazione economica equivalente (i.s.e.e.), ricomprende, tra i trattamenti fiscalmente esenti ma rilevanti, l'indennità o il risarcimento a favore delle situazioni di « disabilità », quali le indennità di accompagnamento, le pensioni I.N.P.S. alle persone che versano in stato di disabilità e bisogno economico, gli indennizzi da danno biologico invalidante, di carattere risarcitorio, gli assegni mensili da indennizzo, dovendo essere considerati per ciò che essi sono, perché posti a fronte di una condizione di disabilità grave e già in sé non altrimenti rimediabile (Consiglio di Stato sez. IV, 29 febbraio 2016, n.838).

14. Del resto, facendo proprie le indicazioni contenute nell'anzidetta decisione del Consiglio di Stato, il d.P.C.M n. 13 del 14 gennaio 2025, ha modificato la lett. f) del comma 2 dell'art. 4 del d.P.C.M. anzidetto, escludendo dal calcolo dell'ISEE i trattamenti percepiti in condizione di disabilità laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.

15. In argomento, peraltro, non appare convincente la tesi dell'INPS secondo cui il risarcimento del danno costituirebbe comunque, nell'ambito dell'attestazione ISEE, componente patrimoniale mobiliare pur non rilevando sotto il profilo reddituale ai sensi di quanto chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato sopra richiamata.

16. Seguendo il percorso argomentativo del giudice di appello si osserva che l'indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né all'accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un'oggettiva ed ontologica (cioè indipendentemente da ogni eventuale

prestazione assistenziale attiva) situazione d'inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale.

17. Tali indennità o il risarcimento -precisa il Supremo Consesso- sono accordati a chi si trova già così com'è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest'ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva (Cons. Stato n.838/2016).

18. Principiando da tali coordinate ermeneutiche, l'ISEE misura il livello economico complessivo del nucleo familiare quale principale strumento di accesso a determinate prestazioni sociali agevolate; sicché tale strumento non può definire reddito ma neppure patrimonio un'indennità o un risarcimento, dovendo considerarsi le relative somme per ciò che esse sono, perché poste a far fronte ad una condizione di disabilità grave.

19. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso deve essere accolto salve le ulteriori determinazioni dell'INPS e del Comune di Teano, per quanto di rispettiva competenza, non potendo questo giudice sostituirsi alla necessaria attività istruttoria e valutativa delle Amministrazioni conseguenti alla pronuncia in questione.

20. Per quanto sopra non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento in forma specifica ancorché formulata in via subordinata.

21. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Comune di Teano e dell'INPS e si liquidano come in dispositivo, mentre possono compensarsi in relazione alla Regione Campania.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione della Regione Campania, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione fatte salve le ulteriori determinazioni delle Amministrazioni competenti.

Condanna l'Inps ed il Comune di Teano al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori di legge.

Compensa le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e la Regione Campania.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente

Rosaria Palma, Primo Referendario, Estensore

Alessandra Vallefuoco, Referendario

L'ESTENSORE

Rosaria Palma

IL PRESIDENTE

Guglielmo Passarelli Di Napoli

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.